



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"ANTONIO ZANELLI"

Sezione Tecnica Agraria  
(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie  
Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  
(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale)

Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515  
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it  
URL <http://www.zanelli.edu.it> - Codice fiscale 80012570356



Circolare n. 141

Reggio Emilia 17/01/2022

Agli studenti e alle loro famiglie  
Al personale docente e non docente

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

A seguito dell'emanazione del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art.4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge.

**1) In presenza di un caso di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: auto sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'autosorveglianza.

**2) In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate** in funzione dello stato vaccinale:

**A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo** si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita con risultato negativo.

**B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo,** si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: autosorveglianza.

Per questo caso corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, **i requisiti per poter frequentare in presenza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.**

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**3) In presenza di almeno tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza; si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

-misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**SI PRECISA CHE ALLE EVENTUALI CLASSI INTERESSATE DA QUESTI PROVVEDIMENTI VERRA'INVIATA DETTAGLIATA COMUNICAZIONE SULLA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO. Se ne raccomanda, perciò, la puntuale consultazione.**

#### **Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di autosorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

**LA DIRIGENTE**

**Mariagrazia Braglia**

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]